

**REGIONE
LAZIO****Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria**
Area Promozione della Salute e PrevenzioneAi Servizi Veterinari
Asl Regione LazioAlle ATC per il tramite dell'Area Caccia e
pesca
Direzione Agricoltura e sovranità alimentare
caccia e pesca, parchi e foreste

E p. c.

Direzione Ambiente, cambiamenti climatici,
transizione energetica e sostenibilità, parchiIstituto Zooprofilattico Sperimentale
Regioni Lazio e ToscanaTrasmissione via PEC con valore di notifica
Ai sensi dell'art. 47 c. 1 d. lgs 82/2005**Oggetto: chiarimenti caccia di selezione esame trichinoscopico e smaltimento dei sottoprodotti.**

In relazione all'oggetto considerato l'andamento epidemiologico dei casi di trichinella rilevati negli animali selvatici sia in ambito regionale (anno 2023 n. 6 positivi) che a livello nazionale, è necessario rimodulare quanto previsto con nota prot. 626393 del 24/06/22.

Pertanto ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni n. 34/CSR del 25/03/2021 per tutti i capi cacciati si dispone l'effettuazione del prelievo del campione per la ricerca della trichinella, effettuato o dal cacciatore che ha abbattuto l'animale, o dalla persona formata o dal veterinario ufficiale. Le analisi per la ricerca sono eseguite dall'IZS e non sono soggette a pagamento di alcuna tariffa nel caso dell'autoconsumo

Si ribadisce inoltre l'opportunità prima di consumare e/o utilizzare le carni, al fine di evitare inutili, rischi sanitari, di attendere l'esito favorevole dell'esame diagnostico.

In riferimento alle modalità di smaltimento dei sottoprodotti, si precisa che il regolamento CE 1069/09 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina dopo l'uccisione da parte dei cacciatori ai fini dell'autoconsumo nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine

VIA R. R. GARIBALDI, 7
00145 ROMA

TEL. + 39 06 99500

WWW.REGIONE.LAZIO.IT

e-mail: promozioneprevenzioneesalute@regione.lazio.itPEC: prevenzionepromozionesalute@regione.lazio.legalmail.it
prevenzionepromozionesalute@pec.regione.lazio.it



animale derivanti da selvaggina o da carni di selvaggina fornite dai cacciatori stessi in piccole quantità ai sensi dell'art. 1 comma 3 e) del Reg. CE 853/04 e del relativo accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17/12/09 Rep. Atti n. 258/CSR.

Per tanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Reg. CE 1069/09, e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti sottoprodotti devono essere cosparsi con idoneo disinfettante.

Si precisa che la suddetta deroga non può essere applicata nelle forme di caccia collettiva in considerazione dell'elevato numero di animali cacciati e relativi sottoprodotti nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione al mercato) secondo quanto previsto dal Reg. 853/04.

Il Dirigente dell'Area
(Alessandra Barca)

Il referente
Valeria Ficarelli
Email vficarelli@regione.lazio.it